

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.**  
**PESCHIERA DEL GARDA**

IMPOSTA DI  
BOLLO ASSOLTA  
CON  
PAGAMENTO DI  
F24

**N. 747** di Prot. Contr. firmato digitalmente in data 11.05.2026

**CONTRATTO**

Avente ad oggetto l'affidamento degli interventi di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona dell'alto Lago comprendente i Comuni di Garda, Caprino Veronese, Costermano sul Garda e Ferrara di Monte Baldo oltre al collettore consortile".- Progetto 25165

Codice CIG N. BAE16DAC5B - CUP J98B25001210005.

**tra**

**AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.** (C.F. 80019800236 e P. I.V.A. 01855890230), con sede in Via 11 Settembre n. 24 a Peschiera del Garda (Verona), nella persona del Direttore Generale ing. Carlo Alberto Voi, in virtù dei poteri attribuiti con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 3/1 del 14/01/2026 e procure notarili stipulate in data 31.07.2017, 11.12.2018 e 07.09.2021, per brevità "AGS";

**e**

**ITALBETON S.p.A. Unipersonale**, (Codice Fiscale n. 01589120235 e Partita iva n. 01027900222), con sede in Trento, Via Doss Trento n. 45, nella persona del suo Amministratore unico sig. Massimiliano Finotti, società iscritta alla Camera di Commercio di Trento R.E.A. n. TN - 110166, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

**Premesso che:**

- con delibera del Consiglio di amministrazione 51/9 del 17.10.2025 è stata indetta una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del Codice dell'importo, relativo alla durata di anni uno, di € 800.000 di cui € 780.0000 per lavori soggetti a ribasso ed € 20.000, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con facoltà da parte della stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione e un'eventuale ulteriore opzione di proroga, entrambe di 365 giorni, alle medesime condizioni contrattuali e per pari importo e, pertanto, per un importo complessivo di € 2.400.000 oltre IVA .
- contestualmente, nel medesimo provvedimento, sono stati nominati quale Responsabile Unico del Progetto l'ing. Carlo Alberto Voi, e quale Responsabile per la fase di esecuzione l'ing. Mattia Faccioli;
- con provvedimento del RUP prot. n. 2466/2026 del 17.03.2026 sono stati individuati ai sensi dell'art. 6.2, lett. g) dell'all. I.2 del Codice, i soggetti da invitare utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati nell'ambito del sistema istituito da AGS, ai sensi dell'art. 168 del Codice in possesso della categoria SOA OG6 classifica IV ed è stato altresì definito il criterio di aggiudicazione;
- con provvedimento del RUP prot. n. 3042/2026 del 07.04.2026, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori in oggetto sono stati affidati alla società ITALBETON S.p.A. UNIPERSONALE di Trento (TN) per l'importo di € 723.606 di cui € 165.750 quale costo della manodopera, oltre ad € 20.000 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 743.606 oltre IVA;
- sono decorsi trentadue giorni dalla comunicazione del

provvedimento di aggiudicazione e che l'avviso in merito all'esito della procedura è stato regolarmente pubblicato;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato con esito positivo;
- ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18.04.2013, la società ITALBETON S.p.A. UNIPERSONALE risulta iscritta all'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso l'Ufficio Antimafia della Prefettura di Trento, c.d. "white-list";
- in data 21.04.2026 l'appaltatore ha prodotto adeguata fideiussione definitiva a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di euro 37.180,30;
- con provvedimento di incarico prot. n. 1963/2026 del 04.03.2026 l'ing Mattia Faccioli è stato nominato direttore lavori, in aggiunta all'incarico di Rup per la fase di esecuzione, e inoltre con prot. n. 1962/2026 del 04.03.2026 è stato nominato quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Romeo Viola.

**Tutto ciò premesso le parti**

**convengono e stipulano quanto segue**

**ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, materialmente allegati, i sottoelencati documenti:

1. offerta economica presentata dall'operatore economico in sede di gara;

2. cauzione definitiva.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i sottoelencati documenti, anche se non materialmente allegati:

3. il capitolato speciale descrittivo prestazionale;
4. il piano di sicurezza e coordinamento;
5. il computo degli oneri della sicurezza;
6. il piano operativo di sicurezza predisposto dalla società;
7. polizze assicurative;
8. Elenco Prezzi della stazione appaltante che integra l'elenco prezzi della Regione Veneto 2025 approvato con DGR 571 del 29/05/2025 (pubblicato sul BUR n. 68 del 30/05/2025).

#### **ARTICOLO 2 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE**

1. Le Parti danno atto che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo PEC [italbeton@pec.italbeton.it](mailto:italbeton@pec.italbeton.it).

Presso tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante, in difetto ogni comunicazione si intende validamente effettuata ai recapiti dichiarati.

#### **ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nella persona del Direttore Generale, affida alla società ITALBETON S.p.A. Unipersonale di Trento, che accetta senza riserva, i lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona dell'alto Lago comprendente i

Comuni di Garda, Caprino Veronese, Costermano sul Garda e Ferrara di Monte Baldo oltre al collettore consortile”.- Progetto 25165

#### **ARTICOLO 4 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

1. L'affidamento dei lavori in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina costituita dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, dall'Elenco Prezzi della stazione appaltante che integra l'elenco prezzi della Regione Veneto 2025 approvato con DGR 571 del 29/05/2025 (pubblicato sul BUR n. 68 del 30/05/2025), dal computo degli oneri di sicurezza, dal piano di sicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, oltre che dall'offerta economica presentata dalla società in sede di gara e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.

2. Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, è da considerarsi parte integrante del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerla e accettarla in ogni parte, senza riserva o eccezione alcuna.

3. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) capitolato speciale d'appalto; iii) Offerta presentata dall'Appaltatore.

4. La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le

norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

5. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del progetto, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **ARTICOLO 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO**

1. Viene stipulato il presente contratto dell'importo di € 723.606, di cui € 165.750 quale costo stimato per la manodopera oltre ad € 20.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo pari ad € 743.606 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 7,23%.

Tali importi verranno corrisposti da AGS all'appaltatore, secondo quanto stabilito nei successivi articoli 6 e 7.

2. Le variazioni del corrispettivo in aumento sono ammesse entro il limite corrispondente al ribasso d'asta.

#### **ARTICOLO 6 – PAGAMENTI**

1. L'IVA applicata per tale tipologia di lavori è pari al 22%.

2. L'invio di fatture ed eventuali note di credito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la stazione appaltante, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato Xml della fattura o di eventuali note di accredito, è **4PRR1AO**.

3. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese, in ogni caso, il ritardato pagamento del corrispettivo che non superi i 30

(trenta) giorni, non legittimerà l'appaltatore a sospendere l'esecuzione dei lavori.

4. Ogni pagamento è subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, per cui il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione necessaria alla verifica della regolarità fiscale contributiva, assistenziale retributiva;

b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, qualora siano stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si procede secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

6. La cessazione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio, n. 52, dall'art. 120 comma 12 e dall'all. II.14 del Codice.

#### **ARTICOLO 7 – REVISIONE PREZZI**

1. Ai sensi dell'art. 60 comma 2 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzerà l'Elenco Prezzi della Regione Veneto vigente, alle cui voci sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara.
3. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 60, comma 5, in ordine ai limiti connessi alle risorse disponibili volte a fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla revisione.
4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano i l'indice sintetico elaborati dall'ISTAT relativo al costo di costruzione pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:
- a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
  - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
  - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

#### **ARTICOLO 8 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE**

1. Ai sensi dell'art. 125, co. 1, del Codice è prevista l'anticipazione del prezzo che viene determinata nella misura del 20% e che verrà corrisposta dalla stazione appaltante all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si

riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del predetto decreto. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

#### **ARTICOLO 9 - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE**

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la Stazione appaltante ha diritto alla rinegoziazione secondo la buona fede delle condizioni contrattuali.

2. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per la Stazione appaltante, questa ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

---

## **ARTICOLO 10 – TERMINI PER L’EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI PAGAMENTI RELATIVI AGLI ACCONTI**

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 60 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento.
2. Gli interventi saranno contabilizzati e i pagamenti effettuati in acconto per stati d’avanzamento di importo (al netto della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale) non inferiore a 25.000 euro. È fatta eccezione per l’ultima rata che avrà importo non inferiore a 80.000 euro dell’importo contrattuale.
3. La contabilità sarà approvata dalla direzione lavori che ha effettuato il controllo sull’esecuzione dei lavori.
4. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo:
  - a) al netto del ribasso d’asta contrattuale;
  - b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
  - c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;
  - d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
  - e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede comunque alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

#### **ARTICOLO 11 - PAGAMENTI A SALDO E RESPONSABILITA' PER DIFFORMITA' E VIZI**

1. Ai fini della compilazione del conto finale operano le prescrizioni dettate dall'art. 12 dell'all. II.14 del Codice, nonché dall'art. 14 comma 1 lett. e) e comma 5 del D.M. n. 49/2018.

2. La rata di saldo, comprensiva della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di fattura fiscale.

3. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 dello stesso importo, aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'emissione della definitività del medesimo.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il

certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in coerenza al regime stabilito dall'art. 116 commi 2 e 3 del Codice.

#### **ARTICOLO 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, è obbligato, per le transazioni finanziarie inerenti al presente contratto, a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso istituti di credito o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3. In ottemperanza al medesimo art. 3 della L. n. 136/2010, il contratto s'intende immediatamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
2. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, nel rispetto del termine previsto dall'art. 3 comma 7, della Legge, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti medesimi.
3. L'appaltatore si impegna, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, a inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010.
4. L'appaltatore si impegna, inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascuna transazione posta in essere e nel

corpo di ogni singola fattura, a inserire il Codice CIG Identificativo della Gara ed il Codice CUP indicati in oggetto.

5. L'appaltatore si obbliga a porre in essere i comportamenti prescritti nell'ultima parte del comma 8 del citato art. 3 della suddetta legge, in termini di immediata risoluzione del rapporto contrattuale con le controparti inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria e agli obblighi di informativa all'Azienda e alla Prefettura di competenza.

### **ARTICOLO 13 – MODIFICHE E VARIANTI CONTRATTUALI**

Per quanto concerne la disciplina in tema di modifiche e varianti contrattuali, si rinvia alla regolamentazione introdotta dall'art. 8 del D.M. 49/2018 e ss.mm. ii. e dalla disciplina di cui all'art. 120 e all'all. II.14 del D. Lgs. 36/2023.

### **ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti menzionati al precedente art. 1.

2. L'appaltatore ha predisposto il piano operativo di sicurezza, in funzione delle fasi lavorative previste, delle attrezzature e dell'organizzazione del cantiere, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. L'appaltatore si impegna altresì:

a. svolgere con propri mezzi e con gestione a proprio rischio tutte le attività necessarie e idonee allo svolgimento dei lavori richiesti da AGS, nonché ad agire con diligenza, entro i termini previsti dal presente contratto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili;

- b. a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli oneri e obblighi necessari all'esecuzione dei lavori, con le modalità previste dal presente contratto e dagli elaborati progettuali allegati;
- c. a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili al contratto e all'esecuzione dei lavori;
- d. a ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili all'esecuzione dei lavori e a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- e. a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte i lavori nei termini contrattualmente previsti;
- f. a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del contratto, incidenti e danni alle persone e agli immobili nei quali lavori saranno eseguiti;
- g. ad assumersi integralmente gli oneri relativi al ripristino/risarcimento di eventuali danneggiamenti intervenuti durante lo svolgimento dei lavori;
- h. ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- i. a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto;
- j. a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento dei lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e di quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale impegnandosi altresì a manlevare

e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) avanzata in relazione all'inadempimento di tale obbligo;

k. ad adottare sotto la propria esclusiva responsabilità ogni azione o presidio necessario o opportuno per la protezione dell'ambiente e la prevenzione di qualsiasi forma di contaminazione o semplice dispersione di rifiuti o sostanze pericolose per la salute umana o per la preservazione dell'ambiente sia all'interno che all'esterno del cantiere, nonché per evitare danni o lesioni a persone, cose e/o animali derivanti da inquinamento, emissioni, infiltrazioni, rumori o altre forme di molestia che siano conseguenza dei suoi metodi operativi, impegnandosi altresì a manlevare e tenere indenne AGS.

4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e agli operai le norme di legge, i regolamenti, nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di AGS per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

7. Le Parti si impegnano, per tutto quanto non previsto nei documenti succitati, a rispettare la normativa vigente in materia.

## **ARTICOLO 15 – OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

L'operatore economico dichiara:

1. di essere ottemperante agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. n. 68/1999, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" come confermato dalla nota della Provincia autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro – Servizio attività per il Lavoro, cittadini e imprese – Ufficio Servizio per l'impiego prot. n. S178/2026/24.4/rf del 14.04.2026 in corso di validità;
2. di aver comunicato, in data 28.01.2026, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'ultimo aggiornamento del prospetto informativo disabili con riferimento al 31.12.2025;
3. di avere un numero di dipendenti superiore a 50 unità, pertanto l'appaltatore ha allegato copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità relativo al biennio 2024-2025;
4. di essere in possesso della certificazione UNI PdR 125/2022 rilasciata in data 27.09.2023 per il sistema di Gestione per la Parità di Genere;
5. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi degli art. 57 e 102 del Codice, ad assicurare:
  - una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
  - una quota pari al 30% di occupazione femminiledelle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali.

## **ARTICOLO 16 – CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI**

L'operatore economico conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, nella busta amministrativa si impegna a rispettare gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

#### **ARTICOLO 17 – TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI OGGETTO D'APPALTO, CONSEGNA ANTICIPATA**

1. La durata dei lavori oggetto dell'appalto è fissata in giorni 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o da

diversa decorrenza comunicata successivamente all'appaltatore e, comunque, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale di cui al comma 1 è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.

3. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal direttore lavori a norma dell'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e del presente articolo, è applicata una penale ai sensi del successivo art. 21. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il valore del 10% dell'ammontare netto contrattuale AGS si riserva il diritto di risolvere il contratto.

4. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice.

5. Inoltre la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, si riserva il diritto di optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale per ulteriori 365 giorni nonché per una proroga di 365 giorni, entrambe le opzioni alle medesime condizioni di aggiudicazione e previa valutazione in ordine alla duplice circostanza che il contratto conservi margini di apprezzabile convenienza economica e che l'appaltatore abbia diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali.

#### **ARTICOLO 18 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **ARTICOLO 19 – DIREZIONE DEI LAVORI**

Il RUP ing. Carlo Alberto Voi ha individuato la figura del direttore lavori nella persona dell'ing. Mattia Faccioli che ricopre anche il ruolo di responsabile unico di progetto (RUP) per la fase di esecuzione, come da delibera del Consiglio di amministrazione n. 51/9 del 17.10.2025.

#### **ARTICOLO 20 – SUBAPPALTO**

1. I subappalti, i sub affidamenti e i sub-affidamenti in cottimo sono ammessi ai termini e condizioni di cui all'art. 119 del Codice, nel rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. Per quanto concerne gli obblighi dell'appaltatore in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria, nei

confronti dei dipendenti propri, dell'affidatario, del subappaltatore o dei soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi, si rinvia all'art. 11, comma 1 del Codice.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si procederà in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

4. L'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AGS – nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'appaltatore, dall'affidatario, dal subappaltatore o dai soggetti titolari di sub-affidamenti o cottimi nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS, della Cassa Edile e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, in ragione dell'inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.

5. In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

6. L'operatore economico è tenuto a consegnare all'atto della stipula del presente contratto l'elenco dei soggetti che risultino affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della di gara e la relativa documentazione contrattuale.

7. Per tutto quanto non esplicitamente previsto in tale articolo si demanda all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 21 – PENALI IN CASO DI RITARDO**

1. Nel caso di difformità e ritardo rispetto agli adempimenti previsti dal capitolato speciale descrittivo prestazionale, per cause imputabili all'appaltatore e, segnatamente, nei casi di seguito elencati, si applicheranno le penali pari all'1 per mille (euro uno ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni violazione accertata:

a) in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione di ciascuno dei lavori affidati con specifico ordine di intervento, nell'ambito del presente affidamento, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data indicata nell'odi/inizio lavori;

b) in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla data predetta;

c) in caso di ritardo nel rispetto dei termini imposti dal direttore lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine assegnato dal DL;

d) in caso di ritardo nella risposta ad una richiesta di intervento in urgenza, secondo il sistema di reperibilità, nelle tempistiche previste dal Capitolato speciale d'appalto, nella misura dell'1 per mille per ogni ora di ritardo.

2. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e in dettaglio al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base di predette indicazioni le penali sono applicate escutendo la garanzia definitiva, oppure in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini della contestazione degli addebiti e dell'assegnazione del termine per controdeduzioni, opera la disciplina dettata dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore al 10% dell'importo di contratto, trova applicazione l'articolo 20 relativo alla "Risoluzione del contratto".

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

## **ARTICOLO 22 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE**

1. Per quanto concerne la disciplina del collaudo si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16, 19, 20 21, 22, 23, 30 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, nonché dall'art. 116 del medesimo Codice.

2. Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi sei mesi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire tutte le opere realizzate (opere civili, tubazioni, ripristini stradali, accessori idraulici, ecc.) per la qualità dei materiali, per le modalità di esecuzione e di montaggio nonché per la regolare funzionalità per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data del certificato di collaudo.

#### **ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE ED ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

Le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto l'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'art. 10 dell'allegato II.14 del medesimo Codice e l'art. 1453 e s.s. del Codice civile.

Integra, inoltre, causa di risoluzione del contratto la violazione della previsione di cui all'art. 104, c. 9, del D. Lgs. 36/2023, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

La stazione appaltante, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, si riserva di svolgere d'ufficio l'esecuzione delle prestazioni rimaste inevase, direttamente o a mezzo terzi, ad integrale carico dell'appaltatore inadempiente.

#### **ARTICOLO 24 - RECESSO**

Le parti danno atto che trovano applicazione, in materia di recesso del contratto, le disposizioni di cui all'art. 123 e all'art. 11 dell'allegato II.14 del Codice. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

#### **ARTICOLO 25 - INTERPELLO**

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, dell'art. 124 del Codice dei contratti pubblici e dall'articolo 26, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di procedere al nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

#### **ARTICOLO 26 - FALLIMENTO O CONCORDATO PREVENTIVO DELL'APPALTATORE**

1. In caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.
2. L'autorizzazione alla stipulazione del contratto deve intervenire entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2 del Codice dei contratti; in mancanza il curatore è da intendersi sciolto da ogni vincolo e la stazione appaltante procederà con l'interpello, ai sensi dell'articolo precedente.
3. Per i contratti in corso di esecuzione, alle imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 95 dello stesso codice. Nel caso in cui la domanda di cui al primo periodo sia stata depositata dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipulazione del contratto deve essere autorizzata nel termine previsto dal comma precedente, ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
4. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

## **ARTICOLO 27 – CAUZIONE DEFINITIVA**

L'appaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 53, comma 4 del Codice, cui integralmente si rinvia, a garanzia degli impegni da assumere con il contratto di appalto ha costituito cauzione definitiva n. 2274912 di € 37.180,30, pari al 5% del presente contratto, nelle forme di cui al predetto articolo, emessa in data 20.04.2026 dalla Società assicuratrice REVO Insurance S.p.A. – Agenzia di K & CO. – Grosseto che si allega.

## **ARTICOLO 28 – POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Ai sensi dell'art. 117, co. 10, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da:

- danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori secondo le seguenti partite e massimali;

- partita 1) Opere oggetto del contratto: somma pari all'importo del contratto;
- partita 2) opere preesistenti: una percentuale assicurata pari al 25% dell'importo del contratto;
- partita 3) demolizioni: una percentuale assicurata pari al 13% dell'importo del contratto.

- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a euro 500.000.

2. Tale polizza è stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), che, in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore, deve essere integrata in relazione alle somme assicurate.

3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla stazione appaltante.

4. Le garanzie di cui al comma 1 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, atteso il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 68, comma 9 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

5. Per quanto concerne la gestione di eventuali sinistri, si rinvia alla disciplina dettata dall'art. 11 del D.M. n. 49/2018 e ss.mm. ii. e dell'art. 9 dell'Allegato II.14 del Codice.

6. Tale copertura assicurativa è stata costituita dall'appaltatore mediante polizza assicurativa n. OX00080940 emessa in data 20.04.2026 dalla Società assicuratrice REVO Insurance S.p.A. – Agenzia di K & CO. – Grosseto.

#### **ARTICOLO 29 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 119 comma 1, D. lgs. n. 36/2023.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice.

#### **ARTICOLO 30 – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231**

1. L'appaltatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:
  - a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
  - b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGS a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

### **ARTICOLO 31 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di contrasto interpretativo tra documenti della procedura, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalente: i) contratto, ii) Capitolato Speciale di appalto; iii) offerta economica presentata dall'operatore economico.

Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

### **ARTICOLO 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.a. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a [ags@ags.vr.it](mailto:ags@ags.vr.it) o [dpo@ags.vr.it](mailto:dpo@ags.vr.it).

### **ARTICOLO 33 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

#### **ARTICOLO 34 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ISCRIZIONE DELLE RISERVE**

1. Ai sensi dell'art. 7 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 in linea di principio, l'iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l'intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel

registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall'appaltatore e l'adozione di ogni misura e iniziativa volte ad evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. NON costituiscono riserve:

- a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
- b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;
- c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
- d) le contestazioni circa la validità del contratto;
- e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
- f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;

c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

5. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici giorni) dall'esplicazione della riserva espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, il direttore dei lavori incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

8. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto

di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

9. Fermo quanto in precedenza previsto, specifiche ipotesi di iscrizione di riserva si hanno:

- in caso di richiesta di pagamento per tardiva consegna dei lavori, la richiesta deve essere formulata dall'appaltatore a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità;
- in caso di mancata accettazione dei nuovi prezzi da parte dell'appaltatore ove quest'ultimo non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati;
- in caso di sospensione dei lavori le contestazioni dell'appaltatore sono iscritte, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, la diffida proposta da quest'ultimo è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa dei lavori. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale; in ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio;
- in caso di perizia suppletiva accompagnata da atto di sottomissione, quando l'appaltatore manifesti il proprio motivato

dissenso, esplicando apposita riserva nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto, a pena di decadenza. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, la riserva di cui sopra è iscritta anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva, con precisa indicazione delle cifre di compenso cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve non espressamente iscritte nel registro di contabilità e successivamente non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

10. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

11. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

12. In particolare, in caso di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), il Foro competente è il Foro di Verona.

### **ARTICOLO 35 – CLAUSOLA FINALE**

1. Le Parti contraenti, a specifica richiesta, dichiarano che non sussistono nei loro riguardi le incapacità previste dall'art. 32 quater del Codice penale, come novellato.

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Redatto, letto e sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii e dell'art. 21 del Codice dei contratti pubblici. Relativamente alla data, farà fede la data dell'ultima sottoscrizione.

L'Appaltatore  
ITALBETON S.p.A. Unipersonale  
(ing. Massimiliano Finotti)

Azienda Gardesana Servizi S.p.A.  
IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Carlo Alberto Voi)



Azienda Gardesana Servizi S.p.A.

**Stazione appaltante:** A.G.S. SpA

**Tipo Procedura:** Negoziata

**Titolo:** LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DELLA ZONA DELL'ALTO LAGO COMPRENDE I COMUNI DI GARDA, CAPRINO VERONESE, COSTERMANO SUL GARDA E FERRARA DI MONTE BALDO OLTRE AL COLLETORE CONSORTILE. PROGETTO 25165e numero registro di sistema:PI000708-26

### Offerta Economica

Numero Riga	DESCRIZIONE	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA ( 2 dec. )	% DI SCONTO OFFERTA ( 3 dec. )	COSTI MANODOPERA ( 2 dec. )	ONERI AZIENDALI PER LA SICUREZZA ( 2 dec. )	OFFERTA ECONOMICA	Ccnl
0	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	780.000,00	7,230	165.750,00	16.800,00	  25165 MODELLO OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA.pdf.p7m C58178D3A2AD715286D1701D4369A628FBED9A8D187AA8A8AF7C7C757FB4E0FD	F01 - aziende edili

**VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA:** 723.606,00 €

**Ragione sociale del Concorrente:** ITALBETON SPA UNIPERSONALE

VIA DOSS TRENTO, 45 - 38122 TRENTO (TN)

C.F. 01589120235 P.IVA IT01027900222

**Firmato digitalmente**

## SCHEMA DI OFFERTA

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DELLA ZONA DELL’ALTO LAGO COMPRENDE I COMUNI DI GARDA, CAPRINO VERONESE, COSTERMANO SUL GARDA E FERRARA DI MONTE BALDO OLTRE AL COLLETTORE CONSORTILE**

**PROG. 25165 – CIG N. BAE16DAC5B – CUP N. J98B25001210005**

La scrivente società ITACBETON SPA UNIPERSONALE, con sede legale in TRENTO (TN), via DOSS TRENTO 45, avente P.I./C.F. n. 01027900222/01582120235, nella persona del legale rappresentante FINOTTI ROSSICIANO, C.F. FINOTTI ROSSICIANO con riferimento alla procedura in oggetto offre l’importo incondizionato, al netto dell’IVA, di euro 723.606,00 (in cifre) SETTECENTO VENTITRE MILA SEICENTOSI, 00 corrispondente al ribasso del 7,23 %, per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, rispetto all’importo a base di gara pari ad euro € 780.000 di cui all’art. 4.2 del disciplinare di gara, oltre agli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso, pari a € 20.000. L’operatore economico, inoltre, individua:

- l’importo di euro 16.800,00 (in cifre) SEDICIMILAOTTOCENTO, 00 per oneri sicurezza aziendale;
- l’importo di euro 165.750,00 (in cifre) CENTOSESSANTACINQUEMILA SETTECENTOCINQUANTA, 00 per costo della manodopera (individuato all’art. 4.2 del disciplinare di gara in euro € 165.750)

Qualora in sede di offerta economica il concorrente indichi un **costo effettivo del personale inferiore** al costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante **dovrà produrre a corredo dell’offerta economica, documentazione idonea** a dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

**Firmato digitalmente**

FINOTTI ROSSICIANO



**POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)**

(art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)

La presente Scheda Tecnica 1.2 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018



1002274912

Garanzia fideiussoria n. <b>2274912</b>	Codice Controllo <b>86</b>	Rilasciata da: Agenzia di Cod. <b>012</b> Prov. <b>GR</b> Subagente <b>308</b>	<b>K &amp; CO. - Grosseto</b>	Codice Rischio <b>118</b>
--	-------------------------------	---	-------------------------------	---------------------------

Garante "REVO Insurance S.p.A."

R.E.A. <b>VR - 451759</b>	PEC <b>revo@pec.revoinsurance.com</b>	C.F./P.IVA <b>05850710962</b>
Sede <b>Verona</b>	Indirizzo <b>Viale dell'Agricoltura 7</b>	CAP Prov. <b>37135 VR</b>

Contraente (Obbligato Principale): <b>ITALBETON S.P.A.</b>	PEC <b>italbeton@pec.italbeton.it</b>	C.F./P.IVA <b>01589120235 / 01027900222</b>
Sede <b>TRENTO</b>	Indirizzo <b>VIA DOSS TRENTO 45</b>	CAP Prov. <b>38122 TN</b>

Stazione appaltante (Beneficiario) <b>AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.</b>	PEC <b>ags@pec.ags.vr.it</b>	C.F. / P. I.V.A. <b>01855890230</b>
Comune <b>PESCHIERA DEL GARDA</b>	Indirizzo <b>VIA 11 SETTEMBRE N.24</b>	CAP Prov. <b>37019 VR</b>

 Codici CIG **BAE16DAC5B**

Descrizione opera/servizio/fornitura

**PROGETTO n. 25165 -ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE DELLA ZONA DELL'ALTO LAGO COMPRENDEnte I COMUNI DI GARDA, CAPRINO VERONESE, COSTERMANO SUL GARDA E FERRARA DI MONTE BALDO OLTRE AL COLLETTORE CONSORTILE. CUP.J98B25001210005**

 Luogo di esecuzione **PROVINCIA DI VERONA**

Costo complessivo previsto a base d'asta € <b>800.000,00</b> EURO <b>ottocentomila/00</b>	Ribasso d'asta <b>7,23 %</b> Costo aggiudicazione € <b>743.606,00</b> EURO <b>settecentoquarantatremilaseicentosei /00</b>	<b>5,00 %</b> del costo dell'opera Somma garantita € <b>37.180,30</b> EURO <b>trentasettemilacentoottanta/30</b>
Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.2		Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2

 Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **23/4/2026** al **23/4/2027** al tasso lordo del **0,713 %**.

 Frazionamento proroghe: **Annuale**

 Sono operanti i seguenti allegati: **DF**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
<b>PREMIO</b>	<b>196,30</b>	<b>39,26</b>	<b>0,00</b>	<b>235,56</b>	<b>29,44</b>	<b>265,00</b>
<b>PROROGHE</b>	<b>196,30</b>	<b>39,26</b>	<b>0,00</b>	<b>235,56</b>	<b>29,44</b>	<b>265,00</b>

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

**Il Contraente**

**Il Garante**  
**REVO INSURANCE S.P.A.**  
 Firmato in Digitale da:  
**ALBERTO MINALI**  
**MNL LRT65M24L781C**

 Emessa in **3** esemplari ad un solo effetto il **20/4/2026** in **Milano**.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235.

**VERIFICA VALIDITÀ DELLA POLIZZA**

La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di REVO Insurance S.p.A. (www.revoinsurance.com), selezionando "Servizi", "Verifica Polizza/Appendice" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.

## SCHEMA TIPO 1.2 (d.m. 31/2018) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 2274912

(Lavori, Servizi e Forniture)

### Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

#### Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:

- i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
  - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;

- iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

#### Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula del contratto;

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

#### Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

#### Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

#### Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

#### Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

#### Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**REVO Insurance S.p.A.**  
**Firmato in Digitale da:**  
**ALBERTO MINALI**  
**MNL LRT 65M24L781C**



**Allegato DF - Codice dei contratti pubblici**

---

Polizza n.	<b>2274912</b>	Agenzia	<b>012 - K &amp; CO. - Grosseto</b>	Data di emissione	<b>20/4/2026</b>
Contraente	<b>ITALBETON S.P.A.</b>	P.I./C.F.	<b>01589120235 / 01027900222</b>		

---

Con il presente allegato alla polizza in oggetto, si dà e prende atto che la presente garanzia si intende prestata ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 - Codice dei Contratti Pubblici e a tale disciplina conformata.

In conseguenza, in attesa che vengano approvati i nuovi testi di garanzia in conformità alle previsioni di cui all' art. 117 n. 12 D. Lgs. 36/2023, i rinvii contenuti nella Scheda Tecnica e nello Schema Tipo alla disciplina del D. Lgs. 50/2016 devono intendersi formulati alle omologhe norme del nuovo Codice.

**Il Contraente****REVO Insurance S.p.A.****Firmato in Digitale da:****ALBERTO MINALI****MNLLRT65M24L781C**

---